

**IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Annachiara DI PAOLO Presidente rel.
Dr.ssa Angela ALBORINO Giudice
Dr. Nicola Alessandro VECCHIO Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxxx del ruolo procedimenti speciali sommari dell'anno 2022 avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c.

TRA

CREDITORE S.p.A.,

**CREDITORE INTERVENUTO-RECLAMANTE
E**

DEBITORE

DEBITORE ESECUTATO-RECLAMATO

CREDITORE PROCEDENTE

CREDITORE PROCEDENTE-RECLAMATO

CREDITORI INTERVENUTI

CREDITORI INTERVENUTI-RECLAMATI

CREDITORI INTERVENUTI

CREDITORI INTERVENUTI-RECLAMATI CONTUMACI

CONCLUSIONI

I difensori hanno concluso come da note di trattazione scritta

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.7.2022 **CREDITORE S.p.A.**, quale procuratrice di (omissis) **S.r.l.**, ha tempestivamente impugnato l'ordinanza del 22.6.2022, comunicata il 23.6.2022, con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare ha dichiarato l'estinzione del giudizio n. xx/2017 per mancato avviso ex art. 498 c.p.c. al **CREDITORE SEQUESTRAnte**, nel termina assegnato con ordinanza del 20.2.2020.

In particolare, ha dedotto che: il termine ex art. 498 c.p.c. non ha natura perentorio; il creditore precedente aveva effettuato la notifica dell'avviso nel termine concesso, tenuto conto delle sospensioni disposte dal decreto-legge n. 18/20, dal decreto-legge n. 23/20 e dall'art. 54 ter legge n. 27/2020.

L'esecutato **DEBITORE** ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del reclamante con conseguente inammissibilità del reclamo.

In particolare, deduce che il reclamante non ha dimostrato che **CREDITORE S.p.A.**, sia succeduta alla **BANCA POPOLARE S.P.A.** nel contratto di mutuo fondiario per notar (omissis) dell'11.3.2002 rep.omissis rac. omissis.

Tale contestazione è infondata.

Dalla documentazione prodotta risulta quanto segue:

- con contratto di mutuo fondiario stipulato in data 11.03.2004 a rogito per Notaio Dott. (omissis), rep. xx race. x, la **BANCA S.P.A.** concedeva alla **SOC. COOP. A.R.L.**, la somma di originari euro 1.000.000,00; tale mutuo atto a r rogito per Notaio Dott. (omissis) stipulato in data 21.12.2006, rep. xxxx race. xxxx, è stato frazionato in n. 17 quote distinte;

- con atto di assegnazione di alloggio stipulato in data 20.10.2007, a rogito per Notaio Dott. (omissis), rep. xxxx race. xxxx, la **SOC. COOP. A.R.L.** ha assegnato e trasferito, al socio **DEBITORE**, la piena proprietà della abitazione sita nel Comune di omissis alla Via omissis, censita in catasto al foglio xx, p.la xxxx, sub. x, mediante, tra l'altro, accollo di una quota del mutuo stipulato in data 11.03.2004 già frazionato, per un importo complessivo di euro 53.723,80;
- con atto per notaio (omissis) stipulato in data 22.10.2008, n. xxxx di repertorio, registrato a Crotona il 24.10.2008 al n. xxxx, la **BANCA POPOLARE S.P.A.** si è fusa con la **BANCA POPOLARE S.P.A.** mediante costituzione della **BANCA POPOLARE S.P.A.**;
- con atto per notar (omissis) stipulato in data 17.11.2014, rep. n. xxxx, Race. n. xxxx, registrato in Modena in data 18 novembre 2014 al n. xxxx, serie xx la **BANCA SPA** è stata fusa per incorporazione nella **BANCA SPA**

Quindi, dopo le fusioni suindicate, dal 2014 titolare della posizione creditoria era **BANCA SPA**.

Attualmente titolare della posizione creditoria è **CREDITORE S.p.A.**,

In particolare, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione la società **CREDITORE S.p.A.**, con efficacia giuridica dal 18 dicembre 2020, ha acquistato pro soluto e in blocco da **BANCA SPA** tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ed altri accessori) di titolarità della medesima, derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari) sorti fra l'1.1.1988 e il 30.7.2020.

La reclamante ha depositato il prospetto informativo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Parte Seconda n. 150 del 24.12.2020.

La cessione del credito in esame è regolata dall'art. 58 d.l.gs. 385/1993 che, in base al combinato disposto dei commi II e IV, prevede che dell'avvenuta cessione di rapporti giuridici in blocco si dà notizia mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella gazzetta ufficiale; nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. Ne consegue che, essendo avvenuta la cessione pro soluto del credito in contestazione nel rispetto della complessiva disciplina vigente, che per un verso non esige affatto il consenso del debitore ceduto ai fini della validità del negozio di cessione e, per altro verso, pone quale condizione necessaria e sufficiente ai fini della efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto, l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione tra **BANCA SPA** e **CREDITORE S.p.A.**, non appare sussistente la dedotta carenza di legittimazione da parte di **CREDITORE S.p.A.**

Tanto osservato, al Tribunale non sfugge che secondo alcuni recenti arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito, l'avviso di cessione in blocco, pubblicato in G.U. ex art. 58 TUB, non sarebbe di per sé sufficiente a ritenere provata l'intervenuta cessione, a tal fine rendendosi necessaria la produzione del contratto di cessione con l'indicazione degli estremi del contratto ceduto, unitamente ad altri criteri utili ad acclarare che il rapporto sia ricompreso tra quelli ceduti.

Ciò nondimeno, pur prendendo atto del contrasto giurisprudenziale in essere, ritiene il Tribunale che una simile impostazione non colga nel segno.

Ed invero, secondo l'impostazione giurisprudenziale preferibile è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante, come nel caso di specie, l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

È dunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020; Cassazione civile sez. VI, 28/06/2022, n.20739).

La Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 58, comma 2, testo unico bancario, richiede solo che venga data la notizia dell'avvenuta cessione, senza prescrivere un contenuto minimo informativo.

Il contratto di cessione di crediti in blocco non deve neppure rispettare forme particolari per la sua validità.

Cosicché, nel caso in cui quanto pubblicato nella Gazzetta indichi senza incertezze i crediti inclusi dalla cessione, detto contenuto può anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice, a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria (Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).

Orbene, nel caso in questione la cessionaria ha prodotto il prospetto informativo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Parte Seconda n. 150 del 24.12.2020, da cui risulta la cessione di tutti i crediti di titolarità della **BANCA SPA**, derivanti da contratti di finanziamento (chirografari e ipotecari) sorti fra l'1.1.1988 e il 30.7.2020, crediti fra i quali è compreso il contratto di mutuo fondiario dell'11.3.2004.

Passando al merito il reclamo è fondato.

Con ordinanza del 22.6.2022 il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo immobiliare n. xx/2017 ai sensi dell'art. 630 c.p.c., quale conseguenza della mancata integrazione della documentazione mediante produzione dell'avviso ex art. 498 c.p.c. al **CREDITORE SEQUESTANTE** (omissis), nel termine di sessanta giorni assegnato con ordinanza del 20.2.2020.

Con ricorso tempestivamente depositato **MANDATARIA S.p.A.**, quale procuratrice di **CREDITORE S.p.A.**, ha tempestivamente impugnato tale ordinanza del 22.6.2022, deducendo la natura non perentoria del termine ex art. 498 c.p.c. e la tempestiva ottemperanza all'ordine del giudice, tenuto conto delle sospensioni disposte dal decreto-legge n. 18/20, dal decreto-legge n. 23/20 e dall'art. 54 ter legge n. 27/2020.

Dalla documentazione in atti e dalla visione del fascicolo dell'esecuzione emerge che il giudice dell'esecuzione con ordinanza del 20.2.2020 aveva assegnato al creditore procedente "termine di sessanta giorni" per notificare l'avviso ex art. 498 c.p.c. al creditore sequestrante.

L'art. 498 c.p.c. nel prevedere l'avviso ai creditori iscritti mira a garantire l'attuazione nel processo di esecuzione del principio della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c., principio che fa però salve le cause legittime di prelazione. La funzione della disposizione in esame è appunto quella di salvaguardare, favorendone in ogni modo la partecipazione al processo, i creditori muniti di diritto di prelazione, in considerazione del c.d. effetto purgativo della vendita forzata, che consente all'acquirente di ottenere il bene libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.

L'avviso deve essere notificato entro cinque giorni dal pignoramento.

Tale termine non è perentorio; l'unica conseguenza prevista dalla norma è che finché esso non sia stato effettuato, il giudice non potrà provvedere sull'istanza di assegnazione o vendita, eventualmente fissando al creditore, ai sensi degli artt. 175 e 484 c.p.c., un termine per il deposito delle copie notificate dell'avviso.

La formulazione letterale dell'art. 567 c.p.c. esclude che la mancata produzione dell'avviso notificato sia causa di estinzione della procedura esecutiva immobiliare.

Quindi, trattandosi di termine ordinatorio, il mancato rispetto dello stesso non può determinare l'estinzione della procedura.

Nel caso in questione, inoltre, risulta che la procedura esecutiva n. 15/2017 ha ad oggetto l'abitazione principale del debitore esecutato, con applicazione dell'art. 54 ter l. 27/2020.

Il creditore procedente in data 25.2.2021 ha depositato l'avviso ex art 498 c.p.c. notificato al **CREDITORE SEQUESTANTE** (omissis) in data 21.10.2020.

Quindi il creditore procedente ha effettuato l'avviso ex art. 498 c.p.c tempestivamente, tenuto conto della sospensione ex art. 54 ter l. 27/2020.

Il reclamo va pertanto accolto e conseguentemente disposta la revoca dell'ordinanza e, per l'effetto, la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza di **DEBITORE** che va condannato a pagarle in favore del reclamante e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi, con esclusione della fase istruttoria e decisionale.

Tenuto conto che gli altri creditori sono intervenuti solo a sostegno del reclamo, le spese fra le altre parti possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in accoglimento del reclamo revoca l'ordinanza emessa in data 22.6.2022 da parte del Giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento nr. xx/2017 REI e, per l'effetto, dispone la prosecuzione della procedura esecutiva;
- 2) Condanna **DEBITORE** al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore di parte reclamante, che si liquidano in euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario al 15%;
- 3) Compensa le spese fra le altre parti.

Così deciso in Potenza, in camera di consiglio il 29 novembre 2022

Il Presidente relatore
Dr.ssa Annachiara Di Paolo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*